

Question Time in Commissione On. Fragomeli ed altri- semplificazioni per pagamento prima rata TASI

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano le notevoli criticità connesse all'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'acconto della TASI di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

In particolare, gli Onorevoli riferiscono che in prossimità della scadenza normativa, fissata al 16 giugno 2014, i Centri di Assistenza fiscale hanno manifestato serie difficoltà nell'assistenza dei contribuenti, residenti nei comuni che hanno deliberato le aliquote e le detrazioni entro il 23 maggio 2014, chiamati a pagare l'acconto TASI per il 2014, specie per gli immobili diversi dall'abitazione principale concessi in locazione, allorché si tratti di individuare il *quantum* del tributo dovuto rispettivamente a carico del proprietario e del conduttore.

Ciò premesso, gli Onorevoli chiedono di prevedere attraverso interventi di natura normativa o di prassi, la non applicazione di sanzioni ed interessi per i pagamenti dell'acconto della TASI per il 2014, se effettuati comunque entro il 31 luglio 2014.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come nel caso del saldo TARES per il 2013, ai fini della risoluzione della problematica in questione, non può essere percorribile la via di un intervento di prassi amministrativa.

Infatti, con riferimento al versamento in ritardo del saldo TARES per il 2013, è stato il legislatore ad intervenire espressamente con l'articolo 5, comma 4-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, in base al quale *“nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo”*.

Analogamente, in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013, l'art. 1, comma 728 della legge di stabilità per l'anno 2014, ha disposto la non applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che la differenza sia corrisposta entro il termine di versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2014.

Peraltro, è opportuno far presente che in data 6 giugno 2014, il Governo al fine di assicurare certezza in ordine al versamento della prima rata TASI per l'anno 2014, nel caso in cui i Comuni non hanno provveduto a deliberare le aliquote entro il 23 maggio 2014, ha approvato il decreto

legge 9 giugno 2014, n.88, con il quale si provvede a differire al 16 ottobre 2014 il termine del versamento, prevedendo a carico dei Comuni l'obbligo di inviare le delibere, entro il 10 settembre 2014, al Dipartimento delle finanze in modo che possano essere pubblicate sul sito informatico.

Inoltre, nei confronti dei contribuenti che, nel rispettare la scadenza dell'acconto Tasi del 16 giugno 2014, effettueranno, per errore, versamenti insufficienti, giova ricordare che trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che consente il pagamento in misura ridotta della sanzione dovuta. Al riguardo, l'articolo 23, comma 31, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto, altresì, il cosiddetto "ravvedimento *sprint*" in base al quale, se si paga entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria occorre versare la mini-sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali, maturati fino al giorno del pagamento.

Tuttavia, considerata la situazione di incertezza normativa che caratterizza il meccanismo del versamento della prima rata della TASI, si ritiene, comunque, applicabile l'art. ~~10 comma 2~~, della legge 27 luglio 2000 n. 212, secondo il quale:

«1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.».

Da ultimo, comunque il Governo monitorerà anche a consuntivo l'andamento generale dei versamenti dovuti al 16 giugno 2014 in modo da verificare le eventuali problematiche ad essi connesse.